



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 13.21.1

Allegati

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 7308]
(cress@pec.minambiente.it
VA@pec.mite.gov.it)

All' Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1800A - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
infrastrutture.trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A-Direzione Ambiente, Energia e Territorio
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

Alla Regione Liguria

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
(protocollo@pec.regione.liguria.it
via.certificata@cert.regione.liguria.it)

Oggetto

[ID_VIP 7308] BOSIO (AL) e CAMPOMORONE (GE) – Progetto di manutenzione straordinaria della Diga di Badana. Proroga DM-VIA n. 400 del 18/07/2011, già prorogata con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 25, co.5)

Proponente: Iren Acqua S.p.A.

Parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. o.

All Ministero della transizione ecologica

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

[ID_VIP 7308]

(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. o.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

per le province di Alessandria, Asti e Cuneo

(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

(mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

della Direzione generale ABAP

(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

della Direzione generale ABAP

(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

2



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


17/03/2022



VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*".

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sia ridenominato "*Ministero della cultura*".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

3



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovra regionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che per la Regione Liguria l'art. 68 della l.r. n. 36 del 1977 – come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2018, stabilisce che fino all'approvazione del Piano Paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili.

CONSIDERATO che **IREN Acqua S.p.A.** (già Mediterranea della Acque S.p.A.) con nota prot. n. ME001526 del 2/08/2021, ha presentato istanza di proroga della validità temporale del provvedimento di VIA n. 400 del 18/07/2011 (già prorogato con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017) per ulteriori cinque anni.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione ecologica** (oggi Direzione generale valutazioni ambientali) con nota prot. n. m_amte_MATTM.RU.U.0090102 del 18/08/2021, ha comunicato al Proponente che la suddetta istanza del 2/08/2021 "*... non risulta immediatamente procedibile, in quanto la sola dichiarazione contenuta nell'istanza non è sufficiente a dimostrare il permanere delle condizioni ambientali descritte nello SIA inoltrato nella passata fase istruttoria ...*", chiedendo pertanto alla Società proponente di acquisire "*... una relazione tecnico ambientale che descriva il contesto ambientale attuale, rispetto a quello analizzato in sede di valutazione di impatto ambientale, atta a dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento sussistenti al tempo in cui sono state svolte le valutazioni propedeutiche all'emanazione del precedente decreto di compatibilità ambientale ...*".

CONSIDERATO che **IREN Acqua S.p.A.** con nota prot. n. ME002018-2021-P del 14/10/2021 (acquisita dalla Scrivente il 28/10/2021), ha provveduto a perfezionare l'istanza del 2/08/2021 riscontrando quanto richiesto dal Ministero della transizione ecologica con la suddetta nota del 18/08/2021.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione ecologica** con nota prot. n. m_amte_MATTM.RU.U.0115916 del 26/10/2021, verificata la documentazione in ultimo trasmessa dal Proponente ha chiesto "*... al Ministero della cultura ... il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta ... ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 ...*".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi per il quale il Proponente ha formulato istanza di proroga, riguarda interventi di manutenzione straordinaria alla diga di Badana realizzata, sulla base di quanto dichiarato dal medesimo Proponente, tra il 1907 e il 1914; la diga di cui trattasi è composta da una struttura in muratura a gravità alta circa 56 metri con uno sviluppo curvilineo di circa 216 metri ed è costituita da blocchi di roccia legati da malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana. La diga sottende un bacino di 4.8 km², crea un invaso massimo di circa 4.66x10⁶ m³ e ha un livello di massima regolazione a quota di 716.90 metri s.l.m., mentre il livello di massimo invaso è a quota 717.00 metri s.l.m. Nel 2006, a seguito di un prolungato periodo di invaso alto e clima rigido, si è verificato un significativo malfunzionamento della diga a causa della rottura di entrambi gli scarichi con ingenti perdite di acqua concentrate al piede di valle, di conseguenza, sono state necessarie opere di messa in sicurezza immediate che evitassero il determinarsi di condizioni critiche, in attesa di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

VISTO il decreto di compatibilità ambientale dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011 che ha decretato "... *giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di manutenzione straordinaria della esistente diga di Badana ...*, presentato dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. ... nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ..." integralmente riportate nel medesimo decreto.

VISTO il parere dell'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 26418 del 7/09/2010, reso in senso favorevole nel rispetto di tutte le prescrizioni elencate dal n. B1) al n. B12).

VISTO che l'allora Società Mediterranea delle Acque S.p.A. (oggi IREN Acqua S.p.A.), con nota prot. n. 758 del 21/04/2016 ha avanzato, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 richiesta di proroga di cinque anni dei termini di validità del succitato DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011.

VISTE le motivazioni addotte dall'allora Società Mediterranea delle Acque S.p.A. in merito alla suddetta richiesta di proroga ossia che "... *non si è potuto procedere alle attività sottoposte a VIA in quanto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV Sezione) ha chiesto approfondimenti progettuali e successiva modifica del progetto che hanno determinato la verifica di assoggettabilità a VIA ...*".

VISTO che la Società Mediterranea delle Acque S.p.A., a seguito delle modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il citato DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011 richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto relativo agli "*Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana – Modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*" e contestuale istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al succitato Decreto di compatibilità ambientale del 18/07/2011.

VISTO il Decreto Direttoriale DVA-DEC-162 del 29/05/2017 con cui, nel valutare che "... *le prescrizioni di cui alla Sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del DM n. 400 del 18/07/2011 sono state recepite positivamente dal Proponente, anche alla luce delle modifiche progettuali approvate, ma la maggior parte di esse risulta soltanto parzialmente ottemperata, a causa del mancato inizio dei lavori ...*", è stata determinata la parziale ottemperanza alle prescrizioni di cui al DVA-DEC-400 del 18/07/2011.

VISTO il Decreto Direttoriale DVA-DEC-165 del 30/05/2017 con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto relativo agli "*Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana – Modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*" a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui al citato decreto DEC-DVA-400 del 18/07/2011, ove non già ottemperate, ed al rispetto di specifiche ulteriori prescrizioni.

VISTO il parere dell'allora Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 10923 del 7/04/2017, con cui si è espresso in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sezione B) del Decreto n. 400 del 18/07/2011 e con cui inoltre ha trasmesso le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con il suddetto Decreto Direttoriale DVA-DEC-165 del 30/05/2017.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO che nel suddetto parere espresso dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 10923 del 7/04/2017 si precisa che "... per quanto di competenza di questo Ministero ... il quadro prescrittivo del citato decreto 2011, a seguito delle avvenute suddette verifiche di ottemperanza e verifica di assoggettabilità a VIA, deve intendersi aggiornato e sostituito con le prescrizioni ... [elencate nel parere medesimo prot. n. 10923 del 7/04/2017] ... dal n. B1) al n. B6) ...".

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM n. 189 del 25/07/2017 dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale ha aggiornato ed integrato il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-400 del 18 luglio 2011, "... prorogando per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 16 agosto 2021 ..."

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 36352 del 28/10/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, Asti e Cuneo, a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP, che Iren Acqua S.p.A. (già Mediterranea delle Acque S.p.A.), con nota prot. n. ME001526 del 02/08/2021 (cfr. Allegato 1), ha presentato istanza di proroga della validità temporale del provvedimento VIA n. 400 del 18/07/2011 (già prorogato con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017) per ulteriori cinque anni, dichiarando che "... l'attuale stato dei luoghi non è dissimile da quello nei quali si trovavano nell'aprile 2017 ...", e che i lavori di realizzazione delle opere in progetto saranno avviati nel 2022.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.90102 del 18/08/2021 (cfr. Allegato 2) ha comunicato a Iren Acqua S.p.A. e per conoscenza alla Scrivente che l'istanza formulata "... non risulta immediatamente procedibile, in quanto la sola dichiarazione contenuta nell'istanza non è sufficiente a dimostrare il permanere delle condizioni ambientali descritte nello SIA inoltrato nella passata fase istruttoria ...", e ha chiesto pertanto "... di acquisire una relazione tecnico ambientale che descriva il contesto ambientale attuale, rispetto a quello analizzato in sede di valutazione di impatto ambientale, atta a dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento sussistenti al tempo in cui sono state svolte le valutazioni propedeutiche all'emanazione del precedente decreto di compatibilità ambientale ...".

Il Ministero della transizione ecologica, successivamente, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0115916 del 26/10/2021 (cfr. Allegato 3) ha comunicato alla Scrivente che Iren Acqua S.p.A., "... con nota prot. ME002018 del 14/10/2021 ..." ha provveduto a perfezionare l'istanza del 02/08/2021 e ha chiesto, pertanto a questo Ministero "... il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta ... ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 ...".

Considerato che non è pervenuta a questa Direzione generale ABAP la suddetta istanza perfezionata dal Proponente il 14/10/2021, la Scrivente il 27/10/2021 ha provveduto a chiedere per le vie brevi al Proponente di voler trasmettere copia dell'istanza perfezionata e della relativa documentazione anche a codesti Uffici periferici coinvolti nel presente procedimento. Di conseguenza, Iren Acqua S.p.A., ha provveduto a trasmettere l'istanza perfezionata il 14/10/2021 (cfr. Allegato 4) e il

7




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


17/03/2022

relativo allegato (Relazione sullo stato dei luoghi, rev. settembre 2021) a questa Direzione generale ABAP e a codesti Uffici periferici.

Per quanto sopra evidenziato, si chiede alle Soprintendenze ABAP di Alessandria e di Genova di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, i propri pareri endoprocedimentali sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004).

Agli Uffici del MiC in indirizzo si evidenzia che il provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale n. 400 del 18/07/2011 e il relativo decreto di proroga n. 189 del 25/07/2017 possono essere consultati sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Progetto" => "Diga di Badana - Interventi di manutenzione straordinaria".

Nella suddetta "Relazione sullo stato dei luoghi" il Proponente dichiara che "... l'attuale stato dei luoghi è analogo a quello nei quali si trovano nel 2017 ... le condizioni ambientali non sono sostanzialmente variate, permanendo la situazione di disequilibrio causata dallo svasso del lago. L'effetto più evidente del disequilibrio causato dallo svuotamento risiede attualmente nella crescita della vegetazione lungo le sponde dell'invaso e in parte sul fondo ... Nessun intervento è stato effettuato sul paramento murario né nelle zone al contorno; gli unici interventi effettuati nel tempo sono quelli di ordinario mantenimento della strada di accesso al complesso dei laghi del Gorzente ..." (cfr. pp. 3 e 15), tuttavia, alcuna disamina è stata effettuata dal Proponente rispetto al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233 – 35836 del 3 ottobre 2017 e quindi, successivamente ai già emanati Decreti n. 400 del 18/07/2011 e n. 189 del 25/07/2017.

Si chiede pertanto a codeste Soprintendenze ABAP di voler compiere, ciascuna per l'ambito territoriale di propria competenza, le dovute e necessarie verifiche anche in riferimento a tale aspetto.

Nel merito delle modalità di inoltrare dei suddetti pareri endoprocedimentali, si evidenzia a codeste Soprintendenza ABAP che gli stessi pareri dovranno essere inoltrati a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema di protocollazione interna denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze ABAP, si chiede che gli stessi siano conformi, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A codeste Soprintendenze ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito dalla Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione dei pareri endoprocedimentali di codesti Uffici, per consentire alla Scrivente gli adempimenti istruttori di competenza.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it)

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. n. 18843 del 30/11/2021 ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), trasmessa in data 28/10/2021 con nota prot. n. 36352 e assunta agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 17117 del 29/10/2021;

vista la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente IREN ACQUA S.p.A. a mezzo PEC in data 27.10.21 e recepita agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 17019 del 28/10/2021;

considerato che l'istanza in esame è relativa all'ottenimento della seconda proroga di cui al "DM-VIA n. 400 del 18/07/2011, già prorogato con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017", pari a ulteriori 5 anni necessari alla realizzazione delle opere di "manutenzione straordinaria della diga di Badana", sita nel Comune di Bosio (AL);

tenuto conto delle valutazioni già effettuate dall'Ufficio scrivente nell'ambito delle precedenti procedure di V.I.A. e di primo rinnovo, tra cui si cita il parere endoprocedimentale reso nell'ambito del procedimento di proroga con nota prot. 2967 del 14/03/2017, conclusosi con Decreto del Ministro prot. 189 del 25/07/2017;

questa Soprintendenza ABAP comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1.SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1.Beni paesaggistici

Il quadro vincolistico per la tutela paesaggistica è documentato e normato dallo strumento di pianificazione vigente ovvero il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.



L'area oggetto di attenzione afferisce all'unità di paesaggio denominata Alta Val Lemme della Bocchetta, classificata come "naturale/rurale integro" e rientrante nell'ambito paesaggistico numero 76 - Alti Valli Appennine (cfr. tavola P3 del PPR).

Dalla lettura della tavola P2 del PPR emerge l'assenza nel sito in esame di beni o aree tutelati ai sensi dell'art. 136 o 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice), mentre nello stesso insistono aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Nella fattispecie, il sito in esame risulta sottoposto a tutela per gli effetti dell'art. 142 comma 1:

- lettera b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (Lago Badana);
 - lettera c) fascia 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua (Rio della Badanna);
 - lettera f) i parchi e le riserve nazionali e regionali (Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
 - lettera g) territori coperti da foreste e da boschi;
- per i quali valgono le disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16 e 18 delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR.

Il Parco naturale Capanne di Marcarolo, inoltre, è segnalato nella tavola P5 del PPR come Zona a Protezione Speciale (ZPS) facente parte dei siti della Rete Natura 2000, per i quali risultano vevoli le disposizioni di cui all'art. 42 delle NdA.

1.2. Beni Architettonici

1.2.a L'area interessata dalle opere non intercetta direttamente, né si colloca in prossimità di beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45, D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Non sono presenti beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

1.3.c. Non risultano misure di tutela archeologica derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale (PPR, PRGC di Bosio) che riguardino le aree interessate dal progetto in esame.

2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1-2. Beni paesaggistici e beni architettonici

Tenuto conto che, dalla disamina compiuta dalla Scrivente, l'area oggetto di attenzione e in cui ricade il progetto di cui trattasi, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla situazione riscontrata nel 2017, in quanto non sono stati avviati lavori o opere di manutenzione straordinaria o, più in generale, di carattere edile;

preso atto che nella documentazione allegata all'istanza il Proponente ha dichiarato che l'assenza delle opere innanzi richiamate, nonché l'inattività della diga a seguito dello svuotamento dell'alveo, hanno comportato un disequilibrio ambientale con naturale rinverdimento e crescita di vegetazione spontanea lungo le sponde e in parte del fondo;

10



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerato che nella "Relazione sullo stato dei luoghi" redatta dal Proponente si legge che "le specie arboree sono quasi esclusivamente rappresentate da Pinus nigra di rimboschimento, presente lungo i versanti prospicienti il lago", ma che tale assunto non risulta supportato da una relazione a firma di un dottore Forestale che quantifichi la consistenza, la tipologia e l'età degli esemplari per i quali è previsto il taglio;

considerato, inoltre, che, nella suddetta relazione alcuna disamina è stata effettuata dal Proponente rispetto al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e quindi successivamente ai già emanati Decreti n. 400 del 18/07/2011 e n. 189 del 25/07/2017;

in riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico attuale, visti i pareri precedentemente espressi e analizzata l'esigua documentazione fornita dal Proponente, l'Ufficio scrivente ritiene di non poter esprimere allo stato attuale le proprie definitive valutazioni di competenza sulla concessione della proroga richiesta.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Tenuto conto che non sono stati avviati lavori o opere di manutenzione straordinaria o, più in generale, di carattere edile che abbiano comportato interventi di scavo riguardo i quali non sia stato già espresso il parere di competenza;

tenuto conto che all'interno del parere endoprocedimentale reso da questa Soprintendenza con nota prot. 2967 del 14/03/2017, citato in premessa, vista la conclusione del procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in seguito all'esito negativo (senza rinvenimenti di interesse archeologico) dei sondaggi archeologici preliminari eseguiti nel febbraio 2017, questo ufficio aveva espresso parere favorevole alle opere in progetto, con richiesta di scrupoloso rispetto da parte della D.L. riguardo le disposizioni di cui all'art. 90 D Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico, si ribadisce pertanto quanto espresso con i precedenti pareri e si rammentano nuovamente le specifiche responsabilità in capo alla D.L. riguardo il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.

Tutto quanto premesso e considerato, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza e quindi di verificare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere, ritiene di dover richiedere che sia fornita con urgenza la seguente documentazione integrativa:



- relazione descrittiva e illustrativa, elaborati grafici e qualsiasi altro documento ritenuto opportuno e necessario, in cui si riporti la verifica di coerenza tra l'intervento di manutenzione straordinaria in oggetto e i disposti del Piano Paesaggistico Regionale vigente, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, ovvero entrato in vigore successivamente al DM-VIA del 2011, così come prorogato nel 2017;
- relazione descrittiva e illustrativa, elaborati grafici e qualsiasi altro documento ritenuto opportuno e necessario, a firma di dottore forestale che documenti in maniera puntuale le trasformazioni intercorse dal 2017 ad oggi sulla componente vegetativa delle sponde e dell'invaso; in particolare dovrà essere quantificata l'entità della componente arborea per la quale si prevede il taglio, nonché le tipologie di esemplari presenti, avendo cura di segnalare l'eventuale sussistenza di specie protette o di pregio.

Nel restare in attesa della documentazione richiesta, si rimane a disposizione per chiarimenti e si invia il migliore saluto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia**, con nota prot. n. 19817 del 6/12/2021 ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< A riscontro della nota prot. n. 36352 in data 28/10/2021 acquisita al prot.n. 17585 in data 28.10.2021 e dell'acquisizione da parte IREN agli atti dello scrivente Ufficio in data 28/10/2021 con prot.17521 della relazione tecnica di aggiornamento dello stato dei luoghi;

VISTO il decreto interministeriale dei Ministeri dell'Ambiente e del Ministero delle Attività e del Turismo con cui è stata concessa la proroga per gli interventi di manutenzione straordinaria della diga di Badana già oggetto di parere compatibilità ambientale favorevole DEC/DVA del 18/07/2011;

ESAMINATA la documentazione disponibile relativamente alla procedura ID 7308 sul sito del Ministero della Transizione Ecologica;

QUESTA SOPRINTENDENZA COMUNICA
IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PAESAGGISTICA
FACENDO SEGUITO

Ai precedenti pareri espressi dalla allora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con la nota prot. prot.13890 in data 01/06/2016, dalla allora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria con note prot. 3508 in data 27/07/2016, prot.n. 3446 in data 27/07/2016, prot.n.3623 in data 13/06/2017

OSSERVATO che dalla Relazione sullo stato dei luoghi, trasmessa da Ireti a corredo della Richiesta di Proroga della VIA (mail di ing. Michele Callegari di Ireti del 27 ottobre 2021, acquisita agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 17521 del 28.10.2021) si rileva che lo stato dei luoghi è invariato rispetto a quanto oggetto

SI CONFERMA

il parere favorevole all'intervento senza alcuna ulteriore prescrizione.

IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA ARCHEOLOGICA
FACENDO SEGUITO



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- alla nota prot. 6741 del 1 dicembre 2010, con cui l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria comunicava che la Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico poteva considerarsi chiusa con esito negativo fatti salvi ulteriori approfondimenti (analisi archeobotaniche e geoarcheologiche) da effettuarsi su campioni prelevati dalla Trincea 1;
- alla nota 4357 del 8 agosto 2011, con cui l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici, a fronte degli esiti delle analisi integrative sui campioni prelevati dalla Trincea 1, comunicava l'insussistenza di un interesse archeologico connesso con l'intervento.
- alla nota prot. 3010 del 21 giugno 2016, con cui l'allora Soprintendenza Archeologica della Liguria, prendendo atto del Progetto Definitivo, confermava che le indagini archeologiche preliminari effettuate avevano esaurito le esigenze di tutela e che quindi non si reputavano necessarie ulteriori approfondimenti conoscitivi.
- alla nota prot. 3623 del 13 febbraio 2017, con cui la Soprintendenza Archeologica, riscontrando le integrazioni trasmesse, ribadiva le valutazioni favorevoli già precedentemente espresse.

OSSERVATO che dalla Relazione sullo stato dei luoghi, trasmessa da Ireti a corredo della Richiesta di Proroga della VIA (mail di ing. Michele Callegari di Ireti del 27 ottobre 2021, acquisita agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 17521 del 28.10.2021) si rileva che lo stato dei luoghi è invariato rispetto a quanto oggetto delle sopraccitate valutazioni da parte dell'allora Soprintendenza Archeologica della Liguria (da ultimo prot. 3010/2016 e 3623/2017),

SI CONFERMA

il parere favorevole all'intervento senza alcuna ulteriore prescrizione, ricordando in ogni caso quanto previsto dalla normativa in caso di ritrovamento fortuito (art. 90 d.lgs. 42/2004) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa Direzione generale ABAP, sono stati informati per le vie brevi il 7/12/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, **Tutela del paesaggio**, in merito a quanto espresso dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio nei suddetti pareri per le Aree funzionali del **Patrimonio archeologico** e del **Patrimonio architettonico**, concordando i Servizi II e III per quanto di competenza e al fine di non aggravare il presente procedimento, con le valutazioni espresse dalle succitate Soprintendenze ABAP del 30/11/2021 e del 6/12/2021, formulando i propri riscontri per le vie brevi, senza l'acquisizione del relativo formale contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 41555 del 10/12/2021 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 36352 del 28/10/2021, si comunica quanto segue.

Considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 18843 del 30/11/2021 (cfr. Allegato 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sulla documentazione trasmessa dal Proponente per la richiesta di proroga, evidenziando la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con nota prot. n. 19817 del 06/12/2021 (cfr.

13



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

Allegato 2), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale con il quale "... conferma il parere favorevole all'intervento senza alcuna ulteriore prescrizione, ricordando in ogni caso quanto previsto dalla normativa in caso di ritrovamento fortuito (art. 90 D. Lgs. 42/2004) ...";

sentito, per le vie brevi il 07/12/2021 e il 09/12/2021, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato per quanto concerne gli aspetti di propria competenza di concordare con quanto espresso con i pareri delle Soprintendenze ABAP di Alessandria e di Genova;

sentito, per le vie brevi il 09/12/2021, il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato di non ravvisare aspetti di stretta competenza per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio architettonico;

vista la Relazione sullo stato dei luoghi (rev. settembre 2021) trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria dal Proponente il 27/10/2021 a seguito della richiesta della Scrivente avvenuta in pari data;

considerato che nella relazione suddetta il Proponente pur affermando che "... l'attuale stato dei luoghi è analogo a quello nei quali si trovavano nel 2017 ...", non compie tuttavia alcuna analisi e verifica rispetto ai contenuti del Piano Paesaggistico della regione Piemonte (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (la cui approvazione è successiva sia al DM-VIA n. 400 del 18/07/2011 di dichiarazione di compatibilità ambientale dell'opera di cui trattasi che al DM-VIA n. 189 del 25/07/2017 di concessione della prima proroga dell'efficacia del DM-VIA-2011);

preso atto dei contenuti della Relazione sullo stato dei luoghi suddetta;

si informa codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente della necessità di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla Relazione sullo stato dei luoghi (rev. settembre 2021) e si chiede pertanto al Proponente di voler riscontrare, con ogni sollecitudine, le richieste di integrazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria ossia di predisporre:

- 1. una relazione descrittiva e illustrativa, elaborati grafici e qualsiasi altro documento ritenuto opportuno e necessario, in cui si riporti la verifica di coerenza tra l'intervento di manutenzione straordinaria in oggetto e i disposti del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (Ppr), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, ovvero entrato in vigore successivamente al DM-VIA del 2011, e alla sua relativa proroga avvenuta con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017;*
- 2. una relazione descrittiva e illustrativa, elaborati grafici e qualsiasi altro documento ritenuto opportuno e necessario, a firma di dottore forestale che documenti in maniera puntuale le trasformazioni intercorse dal 2017 ad oggi sulla componente vegetativa delle sponde e dell'invaso; in particolare dovrà essere quantificata l'entità della componente arborea per la quale si prevede il taglio, nonché le tipologie di esemplari presenti, avendo cura di segnalare l'eventuale sussistenza di specie protette o di pregio.*

Si rimane in attesa di ricevere la predetta documentazione da parte del Proponente che dovrà essere trasmessa alla Scrivente e alle competenti Soprintendenze ABAP di Alessandria e di Genova al fine di poter procedere con l'istruttoria di competenza >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

x
o
17/03/2022

Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. m_ante_MATTM.RU.U.0007537 del 24/01/2022, ha comunicato a IREN Acqua S.p.A. che questo Ministero e la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, hanno evidenziato la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti rimanendo pertanto *"... in attesa della documentazione integrativa richiesta ..."*.

CONSIDERATO che **IREN Acqua S.p.A.** con nota prot. n. ME000226-2022-P del 7/02/2022, ha comunicato a questo Ministero e per opportuna conoscenza al Ministero della transizione ecologica di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 5080 dell'11/02/2022, preso atto dell'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa da parte del Proponente, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. n. 41555 del 10/12/2021 della Scrivente, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, Asti e Cuneo, a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP, che Iren Acqua S.p.A. (già Mediterranea delle Acque S.p.A.), con nota prot. n. ME00226 del 07/02/2022 (cfr. Allegato 1), ha inviato la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il 10/12/2021 a seguito di quanto rappresentato da codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale prot. n. 18843 del 30/11/2021. La predetta documentazione è stata trasmessa da parte del Proponente anche a codeste Soprintendenze ABAP indicate in indirizzo.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenze ABAP di Alessandria di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'avvenuto recepimento delle integrazioni richieste al Proponente.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema di protocollazione interna denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito dalla Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in

15



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione dei pareri endoprocedimentali di codesti Uffici, per consentire alla Scrivente gli adempimenti istruttori di competenza.

A codesta Soprintendenza ABAP di Genova si chiede, al fine di procedere con l'istruttoria di competenza, di voler fornire entro 20 giorni dal ricevimento della presente proprio riscontro, confermando, se ritiene, le proprie determinazioni come espresse nel parere endoprocedimentale prot. n. 19817 del 6/12/2021.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione delle valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione delle valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. n. 3170 del 1/03/2022 ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale definitivo:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), trasmessa in data 11/02/2022 con nota prot. n. 5080 del 11/02/2022 e assunta agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 2117 del 11/02/2022;

considerato che l'istanza in esame è relativa all'ottenimento della seconda proroga di cui al "DM-VIA n. 400 del 18/07/2011, già prorogato con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017", per ulteriori 5 anni necessari alla realizzazione delle opere di "manutenzione straordinaria della diga di Badana", sita nel Comune di Bosio (AL);

tenuto conto delle valutazioni già effettuate dall'Ufficio scrivente nell'ambito delle precedenti procedure di V.I.A. e di primo rinnovo, tra cui si cita il parere endoprocedimentale reso nell'ambito del procedimento di proroga con nota prot. n. 2967 del 14/03/2017, conclusosi con Decreto del Ministro prot. n. 189 del 25/07/2017;

considerato che il DM-VIA n. 400 del 18/07/2011 aveva dichiarato la compatibilità ambientale del progetto di manutenzione straordinaria della diga di Badana; tenuto conto che le variazioni progettuali rese necessarie a seguito della successiva espressione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avevano comportato l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale sulle varianti stesse, e che l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del predetto procedimento, identificato con ID 3340, con nota prot. n. 165 del 30/05/2017 aveva determinato "... l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto

16



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

“Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana - Modifiche progettuali apportate al progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, fatte salve autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, anche in ordine a vincoli paesaggistici e idrogeologici, in particolare per quanto attiene alla compatibilità idraulica del progetto, a condizione che si ottemperi alla prescrizioni già incluse nel D.M. 400 del 18/07/2011, ove non già ottemperate, ed alle prescrizioni di cui all’Art. 1 ...” anche considerando quanto espresso da questo Ministero con nota prot. n. 10923 del 7/04/2017;

considerato che questo Ministero, nella suddetta nota del 7/04/2017 aveva evidenziato che “... l’eventuale esito positivo della suddetta esclusione sia comunque assoggettata alle prescrizioni ... dal n. B.1) al n. B.6) per il decreto di proroga dell’efficacia del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-400 DEL 18/07/2011 ...”;

visto l’inoltro della documentazione trasmessa dal Proponente IREN ACQUA S.p.A. a mezzo PEC in data 27.10.2021 e recepita agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 17019 del 28/10/2021 consistente nella “Relazione sullo stato dei luoghi”, rispetto alla quale la Scrivente ha espresso il proprio parere endoprocedimentale con nota n. 18843 del 30/11/2021, recepito da codesto Servizio V – Tutela del paesaggio, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) nella propria nota prot. n. 41555 del 10/12/2021 di “richiesta integrazioni alla Relazione sullo stato dei luoghi presentata dal Proponente”;

vista la documentazione integrativa trasmessa in ultimo dal Proponente IREN ACQUA S.p.A. a mezzo PEC in data 07.02.2022 e recepita agli atti di questa Soprintendenza ABAP con prot. n. 1825 del 07/02/2022, consistente nella “Relazione di verifica di coerenza dell’intervento con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017” e nella “Relazione di raffronto tra lo stato della vegetazione interna al bacino della diga Badana, relativamente agli anni 2017 – 2021”;

tenuto conto che agli atti dello scrivente Ufficio non risultano pervenuti ulteriori elaborati tecnici di aggiornamento della soluzione progettuale proposta nel 2017, che pertanto si intendono confermati;

richiamata la nota prot. 17801 dell’11/11/2021 dello Scrivente Ufficio (cfr. Allegato 1) in relazione alla sospensione del procedimento relativo all’emissione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per a “Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla diga del lago Badana”, da riavviarsi a seguito dell’espletamento del presente procedimento di Proroga di VIA, la quale si allega al presente parere endoprocedimentale definitivo per opportuna conoscenza di codesta Direzione generale ABAP;

visto il parere prot. n. 19817 del 06/12/2021 espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e per la Provincia di La Spezia nell’ambito del medesimo procedimento;

questa Soprintendenza ABAP, in relazione a quanto sopra, comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1.SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1. BENI PAESAGGISTICI

Il quadro vincolistico per la tutela paesaggistica è documentato e normato dallo

17



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

strumento di pianificazione vigente ovvero il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

L'area oggetto di attenzione afferisce all'unità di paesaggio denominata Alta Val Lemme della Bocchetta, classificata come "naturale/rurale integro" e rientrante nell'ambito paesaggistico numero 76 - Alti Valli Appennine (cfr. tavola P3 del PPR);

Dalla lettura della tavola P2 del PPR emerge l'assenza nel sito in esame di beni o aree tutelati ai sensi dell'art. 136 o 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice), mentre nello stesso insistono aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Nella fattispecie, il sito in esame risulta sottoposto a tutela per gli effetti dell'art. 142 comma 1:

- lettera b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (Lago Badana);
 - lettera c) fascia 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua (Rio della Badanna);
 - lettera f) i parchi e le riserve nazionali e regionali (che ricade altresì in un'area compresa nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. "Capanne di Marcarolo" codice IT1180026);
 - lettera g) territori coperti da foreste e da boschi;
- per i quali valgono le disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16 e 18 delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR;

Il Parco naturale Capanne di Marcarolo, inoltre, è segnalato nella tavola P5 del PPR come Zona a Protezione Speciale (ZPS) facente parte dei siti della Rete Natura 2000, per i quali risultano vevolevoli le disposizioni di cui all'art. 42 delle NdA.

1.2. BENI ARCHITETTONICI

1.2.a L'area interessata dalle opere non intercetta direttamente, né si colloca in prossimità di beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice.

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45, D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Non sono presenti beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

1.3.c. Non risultano misure di tutela archeologica derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale (PPR, PRGC di Bosio) che riguardino le aree interessate dal progetto in esame.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI E BENI ARCHITETTONICI

Dalla disamina compiuta dallo scrivente Ufficio sulla documentazione prodotta, come in premessa esplicitata e, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso Proponente nella documentazione predetta, è stato riscontrato che l'area oggetto di attenzione in cui ricade il progetto è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla situazione presente al 2017, a seguito del non avvio dei lavori ovvero di altre opere di manutenzione straordinaria o, più in generale, di carattere edile; inoltre, lo stesso Proponente dichiara che l'assenza delle opere innanzi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

richiamate, nonché l'inattività della diga a seguito dello svuotamento dell'alveo, hanno comportato un disequilibrio ambientale con naturale rinverdimento e crescita di vegetazione spontanea lungo le sponde e in parte del fondo dell'invaso. La disamina sullo stato della dotazione arborea e arbustiva condotta dal proponente nella "Relazione sullo stato dei luoghi", evidenzia come "l'effetto più evidente del disequilibrio causato dallo svuotamento risiede attualmente nella crescita della vegetazione lungo le sponde dell'invaso e in parte sul fondo: le specie di ambiente subaereo si sono espanse sul nuovo spazio a disposizione, malgrado le pendenze elevate che contraddistinguono i versanti. Le specie arboree presenti sono quasi esclusivamente rappresentate da *Pinus nigra* di rimboschimento, localizzate lungo i versanti prospicienti il lago".

Si vuole inoltre sottolineare come nella "Relazione sullo stato dei luoghi" (rif. pag. 15) si affermi come il ripristino dell'invaso possa configurarsi come "una necessità proprio dato il contesto ambientale in cui si trova e che si è in parte sviluppato grazie alla sua presenza".

Nella "Relazione di raffronto tra lo stato della vegetazione interna al bacino della diga Badana, relativamente agli anni 2017 – 2021", trasmessa a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Scrivente e recepita nella nota prot. n. 41555 del 10/12/2021 della Direzione generale ABAP, redatta a firma del dott. For. Roberto Sobrero, si enuncia altresì come sostanzialmente "la tipologia vegetazionale arborea e arbustiva presente nell'invaso non abbia subito, nell'arco temporale 2017 – 2021, significativi incrementi o decrementi di superficie ovvero variazioni significative nella sua componente vegetale". Inoltre, sempre nella suddetta relazione agronomica il professionista incaricato dal Proponente effettua una valutazione sull'eventuale presenza di individui di particolare pregio bionaturalistico all'interno dell'invaso, senza evidenziarne la presenza e arrivando a concludere che le variazioni rilevabili nella componente vegetale presente nel bacino possano essere sostanzialmente trascurabili.

La "Relazione di verifica di coerenza dell'intervento con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 – richiesta integrativa alla Relazione sullo stato dei luoghi per richiesta di proroga DM VIA 189 del 25/07/2017", anch'essa trasmessa a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Scrivente e recepita nella nota prot. n. 41555 del 10/12/2021 della Direzione generale ABAP, circostanza e attesta, nella disamina condotta, la coerenza degli interventi con i disposti normativi del Piano Paesaggistico Regionale, la cui entrata in vigore è avvenuta successivamente alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA con DM 189 del 25/07/2017.

2.2.BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a. Tenuto conto che non sono stati avviati lavori o opere di manutenzione straordinaria o, più in generale, di carattere edile che abbiano comportato interventi di scavo riguardo i quali non sia stato già espresso il parere di competenza;

tenuto conto del parere endoprocedimentale reso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 2967 del 14/03/2017, citato in premessa, vista la conclusione del procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in seguito all'esito negativo (senza rinvenimenti di interesse archeologico) dei sondaggi archeologici preliminari eseguiti nel febbraio 2017, questo

19



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ufficio aveva espresso parere favorevole alle opere in progetto, con richiesta di scrupoloso rispetto da parte della D.L. riguardo le disposizioni di cui all'art. 90 D Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico, si ribadisce pertanto quanto espresso con il precedente parere e si rammentano nuovamente le specifiche responsabilità in capo alla D.L. riguardo il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, esaminati gli elaborati trasmessi dal Proponente per la concessione della proroga relativa al progetto di cui trattasi, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, conferma le valutazioni favorevoli già effettuate e rese nell'ambito delle precedenti procedure di V.I.A. e di primo rinnovo, conclusesi rispettivamente con DM-VIA n. 400 del 18/07/2011 e DM-VIA n. 189 del 25/07/2017, non rilevando motivi ostativi alla concessione della seconda proroga dei termini di validità del DM-VIA n. 400 del 18/07/2011.

Nel restare a disposizione per chiarimenti, si invia il migliore saluto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8805 dell'8/03/2022 ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Genova quanto segue:

< In riferimento al progetto in oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. 5080 dell'11/02/2022 in ultimo trasmessa dalla Scrivente (cfr. Allegato 1) con la quale si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Genova "... di voler fornire entro 20 giorni dal ricevimento ... [della suddetta nota dell'11/02/2022] ... proprio riscontro, confermando, se ritiene, le proprie determinazioni come espresse nel parere endoprocedimentale prot. n. 19817 del 6/12/2021 ...", si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente, non risulta essere pervenuto alcun riscontro da parte di codesto Ufficio periferico. Pertanto si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere quanto richiesto entro 3 giorni dal ricevimento della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dell'ulteriore termine sopra indicato, si evidenzia l'esigenza di acquisire quanto richiesto al fine di procedere con l'istruttoria di competenza.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con nota prot. n. 4109 del 10/03/2022 ha confermato le determinazioni favorevoli espresse con parere endoprocedimentale del 6/12/2022.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, sono stati informati

20



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

per le vie brevi l'11/03/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, in merito a quanto espresso dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio nei suddetti pareri endoprocedimentali.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 10010 del 15/03/2022 ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito della richiesta formulata da codesto Servizio V con nota prot. n. 5080 del 11.02.2022 e dei pareri endoprocedimentali in ultimo trasmessi dalla Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria e Asti e Cuneo (di seguito "SABAP-AL") con nota prot. n. 3170 del 1.3.2022 e dalla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia (di seguito "SABAP-GE") con nota prot. n. 4109 del 10.3.2022, rispettivamente acquisite agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 8089 del 2.3.2022 e n. 9447 del 10.3.2022, visti i pareri precedentemente espressi dalle competenti Soprintendenze ABAP di Alessandria e di Genova, rispettivamente con note prot. n. 18843 del 30.11.2021 e n. 19817 del 6.12.2021, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, tenuto conto dei contenuti dei pareri endoprocedimentali precedentemente espressi e in considerazione dell'assenza di approfondimenti relativi agli aspetti di interesse archeologico negli elaborati integrativi pervenuti, la competente SABAP-AL, a seguito delle definitive valutazioni di competenza come riportate nel parere endoprocedimentale definitivo del 1.03.2022:

- verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in oggetto;
- considerato che non sono stati avviati lavori o opere di manutenzione straordinaria o, più in generale, di carattere edile che abbiano comportato interventi di scavo riguardo i quali non sia stato già espresso il parere di competenza di cui alla nota prot. n. 2967 del 14.03.2017;
- considerato altresì che il predetto parere di competenza è stato emesso a seguito della conclusione della procedura di valutazione preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, per cui sono stati eseguiti sondaggi archeologici preliminari con esito negativo;

ribadisce quanto espresso con il richiamato precedente parere del 14.03.2017, rammentando nuovamente quanto sancito dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii in merito ai rinvenimenti fortuiti. Pertanto, la SABAP-AL non rileva "motivi ostativi alla concessione della seconda proroga dei termini di validità del DM-VIA n.400 del 18/07/2011".

Analogamente, la SABAP-GE con la sopra citata nota n. 4109 del 10.3.2022 "conferma le determinazioni favorevoli espresse nel parere endoprocedimentale con nota prot. 19817 in data 06/12/2021".

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Servizio, in merito agli aspetti di tutela archeologica, concorda con le valutazioni e i pareri espressi dagli Uffici territoriali competenti >.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 10175 del 16/03/2022 ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. n. 3170 del 01.03.2022 e dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia con nota prot.



n. 4109 del 10.03.2022, per quanto di competenza si concorda nel confermare il parere favorevole già precedentemente espresso dalle Soprintendenze >.

VISTA la documentazione predisposta da IREN Acqua S.p.A. relativa alla richiesta di proroga di cui trattasi, come anche la documentazione integrativa presentata dal medesimo Proponente a seguito della richiesta della Scrivente del 9/12/2021.

CONSIDERATO che **IREN Acqua S.p.A.**, nell'elaborato denominato "Relazione sullo stato dei luoghi" dichiara che "... L'attuale stato dei luoghi è analogo a quello nei quali si trovavano nel 2017 ..." ed evidenzia, al contempo, il carattere di urgenza dell'intervento "... sia per il recupero della risorsa idrica al sistema acquedottistico che alimenta la città di Genova, sia per il riequilibrio ambientale che comporterà l'invaso nuovamente operante ...".

CONSIDERATO che **IREN Acqua S.p.A.**, nell'elaborato denominato "Relazione di verifica di coerenza dell'intervento con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017":

- ha verificato la coerenza dell'intervento di cui trattasi rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (e pertanto successivamente al DM di proroga n. 189 del 25/07/2017); in particolare il Proponente ha riscontrato che l'intervento di cui trattasi è coerente rispetto alle strategie e agli obiettivi generali di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- riporta che "... l'intervento risulta coerente con obiettivi e linee di azione, interessando la salvaguardia, valorizzazione, contrasto all'abbandono e mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio interessato ...";
- evidenzia che "... la ristrutturazione della diga di Badana permetterà la ricostruzione dell'invaso, la cui presenza da oltre 100 anni ha determinato l'instaurarsi di un sistema ambientale ed ecosistemico caratteristico e di pregio; l'assenza delle acque di invaso ha determinato uno squilibrio ambientale che sarà quindi ricostruito attraverso il ripristino del paramento murario della diga ...".

CONSIDERATO che nell'elaborato denominato "RAFFRONTO TRA LO STATO DELLA VEGETAZIONE INTERNA AL BACINO DELLA DIGA BADANA ANNI 2017 - 2021" redatto da professionista forestale per conto del Proponente, si riporta che:

- "... la tipologia vegetazionale erbacea ed arbustiva presente dell'invaso della Diga di Badana non ha subito variazioni significative di superficie ...";
- "... all'interno dell'invaso della Diga ... non sono presenti specie di particolare pregio bionaturalistico ...";
- "... la tipologia vegetazionale arborea presente nell'invaso della Diga Badana non ha subito nell'arco temporale 2017 - 2021 variazioni significative nella sua componente vegetale ...".

PRESO ATTO di quanto riportato dal Proponente negli elaborati suddetti.

CONSIDERATO che IREN Acqua S.p.A. nella nota prot. n. ME001526 del 2/08/2021 (successivamente perfezionata il 14/10/2021) dichiara che "... la complessità degli interventi previsti ha portato alla emanazione del bando per i lavori nel mese di luglio 2021, con inizio dei lavori previsto nel 2022 ..." e che "... è attualmente in corso l'iter di approvazione degli ultimi permessi connessi alla realizzazione dell'opera presso la Regione Piemonte, pratica di vincolo idrogeologico e compensazione boschiva

22



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/03/2022

redatte secondo le indicazioni ricevute, la richiesta di accesso in alveo e di prelievo dei materiali e il Comune di Bosio, pratica paesaggistica e permesso di costruire ...”.

VISTA la nota prot. n. 17801 dell'11/11/2021 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (allegata al parere endoprocedimentale definitivo del predetto Ufficio periferico del 1/03/2022) con la quale comunica < ... che il parere di competenza ... ai sensi dell'art. 146, co. 5, del D.Lgs. 42/2004, sarà rilasciato a seguito della conclusione del procedimento di “Proroga DM-VIA n. 400 del 18/07/2011, già prorogato con DM-VIA n. 189 del 25/07/2017” avviato dalla Società richiedente ... ai sensi dell'art. 25, co. 5 del D.Lgs. 152/2006 ...”.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenze con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti.

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze con i pareri sopra integralmente trascritti, hanno verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la compatibilità delle opere previste con il quadro vincolistico di riferimento.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi da IREN Acqua S.p.A.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 400 del 18/07/2011 si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Direttore generale ABAP.


A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visti i pareri endoprocedimentali della competente Soprintendenza ABAP di Alessandria del 30/11/2021 e del 1/03/2022 e quelli della competente Soprintendenza ABAP di Genova del 6/12/2021 e del 10/3/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 15/03/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 16/03/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta competenza, **parere tecnico istruttorio favorevole alla concessione della proroga per la durata di cinque anni**, a decorrere dal 16/08/2021, data di scadenza della precedente proroga di cui al Decreto n. 189 del 25/07/2017 (che ha aggiornato e integrato il DVA-DEC-400 del 18/07/2011) confermandone il relativo quadro prescrittivo (oggi condizioni ambientali) dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministero della cultura).

Il Responsabile del Procedimento

 NOTT n. 13 - arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



23



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it